



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 33 del 18/01/2021

Norme contro il degrado e per lo smantellamento dei campi rom nella Regione Campania.

Firmato da: Gianpiero Zinzi



Prot. n. 74 del 04/01/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

Dott. Gennaro Oliviero

Al Direttore Generale Attività legislativa

Dott.ssa Magda Fabbrocini

OGGETTO: Trasmissione Proposta di legge.

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, la Proposta di legge dal titolo: <<Norme contro il degrado e per lo smantellamento dei campi rom nella Regione Campania>>, a firma dei Consiglieri Gianpiero Zinzi e altri.

Il Consigliere

Avv. Gianpiero Zinzi



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE AVENTE AD OGGETTO: <<NORME CONTRO IL DEGRADO E PER LO SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM NELLA REGIONE CAMPANIA>> a firma dei Consiglieri:

Scu.

1) _____ **2)** _____

3) _____ **4)** _____

5) _____ **6)** _____

7) _____ **8)** _____

9) _____ **10)** _____

11) _____ **12)** _____



INDICE:

Art. 1 - Principi e finalità

TITOLO I: SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM

Art. 2 - Dismissione e recupero delle aree occupate

TITOLO II: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ABITATIVA CONTRO IL DEGRADO SOCIALE

Art. 3 - Soluzioni abitative con esclusione di alloggi di edilizia economica e popolare

Art. 4 - Recupero abitativo di edifici abbandonati

Art. 5 - Requisiti del recupero abitativo

Art. 6 - Gestione delle aree del recupero abitativo

TITOLO III: ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE

Art. 7 - Condizione sociale delle minoranze rom

Art. 8 - Salute

Art. 9 - Istruzione

Art. 10 - Lavoro

TITOLO IV: PROGRAMMAZIONE

Art. 11 - Atti di programmazione

Art. 12 - Indirizzi della programmazione

TITOLO V: NORME FINALI

Art. 13 - Norma finanziaria e fondi europei

Art. 14 - Clausola valutativa

Art. 15 - Norme transitorie



Art. 1

<<Principi e finalità.>>

1. La Regione Campania, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione; all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, eseguita a New York il 20 novembre 1989); all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea; ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione europea COM (2011) 173 del 5 aprile 2011 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"; alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri; alla Strategia nazionale per l'inclusione di Rom, Sinti e Caminanti presentata dall'Italia il 28 febbraio 2012:
 - a) riconosce le identità culturali e sociali delle minoranze rom, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione nel rispetto della normativa vigente;
 - b) promuove le pari opportunità delle minoranze rom nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle Istituzioni regionali e nazionali;
 - c) riconosce i Rom come popolo non più nomade e ne decreta il diritto alla stanzialità, disponendone il trasferimento in alloggi stabili, ma che non siano alloggi di edilizia economica e popolare;
 - d) stabilisce lo smantellamento dei campi rom presenti su tutto il territorio regionale, in quanto luoghi di degrado sociale e fonti di esclusione e discriminazione;
 - e) individua soluzioni abitative, socio-sanitarie, di integrazione scolastica e lavorativa alternative ai campi rom oltre a misure che favoriscano la sicurezza sociale e prevengano situazioni di illegalità.



2. In attuazione a quanto previsto dalla presente legge, la Regione Campania, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione, agisce in raccordo con i Comuni, le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali, le Aziende Sanitarie Locali -di seguito denominate ASL-e le parti sociali, promuovendo il confronto con le rappresentanze regionali delle comunità rom legalmente costituite.
3. La Regione e i Comuni, per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge, promuovono il coinvolgimento dei mediatori culturali, volto a favorire processi di responsabilizzazione, nonché dei servizi sociali e socio-sanitari, per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito abitativo, sanitario, scolastico, formativo, lavorativo e sociale.
4. La Regione riconosce il ruolo determinante delle realtà comunali di minori dimensioni, la difesa degli habitat naturali, la salvaguardia dell'ambiente rurale, la corretta gestione del territorio.



TITOLO I:

<<SMANTELLAMENTO DEI CAMPI ROM>>

Art. 2

<<Dismissione e recupero delle aree occupate.>>

1. La presente legge stabilisce:

- a) l'individuazione dei Comuni sul cui territorio sono presenti campi rom da parte della Regione;
- b) lo smantellamento dei campi rom esistenti entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
- c) il recupero ambientale delle zone occupate dai campi rom attraverso l'allestimento di aree a verde attrezzato, parchi giochi o il ricorso alla piantumazione di alberi ad alto fusto, previo espletamento delle indagini preliminari e delle eventuali procedure di caratterizzazione e bonifica ai sensi del Titolo V, della Parte IV del D.lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- d) nei Comuni di cui all'art. 4 comma 2, che entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge non avranno avviato le procedure finalizzate allo sgombero dei campi rom, il Presidente della Giunta nomina un Commissario *ad acta* il Presidente del Tavolo Tecnico Regionale di cui all'articolo 13 comma 4, con poteri suppletivi in materia di urbanistica e pubblica sicurezza, fino alla chiusura dei campi e all'avvio dei lavori di riqualificazione ambientale delle aree.



TITOLO II: <<INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ABITATIVA CONTRO IL DEGRADO SOCIALE>>

Art. 3

<<Soluzioni abitative con esclusione di alloggi di edilizia economica e popolare.>>

1. La Regione e i Comuni favoriscono il superamento dei campi, promuovendo processi di transizione verso forme abitative convenzionali che non contemplino l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare.
2. La Regione completa, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma d'interventi di autorecupero e recupero edilizio degli edifici abbandonati e/o dismessi previsti all'art. 4 della presente legge, seguendo il criterio dell'equa dislocazione territoriale su tutto il territorio regionale.
3. Gli interventi di cui al precedente comma, sono:
 - a) decisi dai Comuni nel rispetto delle norme e dei regolamenti edilizi, dando preferenza a quelli di autorecupero da parte delle minoranze rom;
 - b) predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita delle minoranze rom, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate al superamento della vita nei campi rom;
 - c) accompagnati da un servizio di inserimento abitativo teso a garantire l'effettiva integrazione del nucleo familiare all'interno di un nuovo contesto sociale a cura di mediatori culturali che inizia nella fase dell'abbandono dei campi e termina successivamente alla ristrutturazione dell'alloggio.
4. Le minoranze rom hanno diritto ad accedere alle soluzioni abitative alla cui ristrutturazione abbiano partecipato, previa sottoscrizione di un "Disciplinare", redatto dal Comune e contenente gli impegni che ciascun nucleo familiare si assume, pena la revoca dell'assegnazione.



5. Le condizioni obbligatorie minime del Disciplinare di cui al precedente comma prevedono che:
 - a) ciascun nucleo familiare, all'atto dell'assegnazione provvisoria, si assuma l'obbligo di partecipare alle spese di gestione dell'unità abitativa nonché precise responsabilità circa il mantenimento e la gestione dell'alloggio;
 - b) ai fini del regolare pagamento delle utenze, almeno un componente familiare sia in possesso di un contratto di lavoro;
 - c) tutti i componenti del nucleo familiare (tranne i minori in età scolare) sottoscrivano una dichiarazione di immediata disponibilità alle offerte formative e di inserimento lavorativo proposte dai Comuni e dalla Regione Campania;
 - d) i minori siano in regola circa gli obblighi vaccinali;
 - e) i genitori e/o i tutori dei minori certifichino la regolare frequenza della scuola dell'obbligo.
6. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente comma, il provvedimento di assegnazione provvisoria è revocato dal Comune entro trenta giorni, previa diffida a ripristinare i requisiti o le condizioni.
7. Le minoranze rom che accedono alle soluzioni abitative di cui al comma 3, non hanno titolo per richiedere l'assegnazione di alloggi di edilizia abitativa popolare di alcun genere.



Art. 4

<<Recupero abitativo di edifici abbandonati.>>

1. Il recupero ad uso abitativo di edifici abbandonati e/o dismessi riguarda fabbricati quali ex opifici, ex scuole ed ex caserme da ristrutturare e rendere agibili attraverso forme di autorecupero, ossia di partecipazione di maestranze rom al recupero edilizio e all'adeguamento degli spazi pertinenziali.
2. I Comuni dove sono ubicati i campi rom, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano le zone del territorio comunale idonee al recupero abitativo di edifici e presentano alla Regione i relativi progetti.
3. I Comuni dove sono ubicati i campi rom, ma nel cui territorio non esistono zone di recupero abitativo, possono chiedere la collaborazione per l'accoglienza delle minoranze rom, ai Comuni limitrofi che, una volta data la loro disponibilità, presentano progetti di recupero di cui al comma precedente, in forma associata con gli enti locali dai quali è pervenuta la richiesta e con i quali hanno interessi condivisi riguardo agli interventi previsti dalla presente legge.
4. Ai progetti di recupero edilizio devono essere obbligatoriamente allegate le mappe dettagliate degli edifici e delle aree dismesse precedentemente censite e che dovranno essere recuperate.
5. Gli immobili destinati all'autorecupero, ai fini della presente legge, devono:
 - a) Essere resi disponibili dalla proprietà mediante apposita dichiarazione;
 - b) Essere individuati al di fuori dei centri storici;
 - c) Restare nella piena disponibilità dei proprietari, se non più destinati ai Rom in ragione del mancato rispetto del Disciplinare di cui all'art. 3.



6. Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo, sono fissate secondo i criteri dell'essenzialità degli spazi in base a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.
7. Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igiene e di salubrità, sono di volta in volta fissati dai Comuni e recepiti nei progetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8. Per gli immobili dismessi, individuati in conformità ai commi 1 e 2 del presente articolo, in deroga agli strumenti urbanistici generali e ai parametri edilizi purché nel rispetto degli standard urbanistici di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 e nel rispetto delle procedure vigenti, sono consentiti interventi tesi al mutamento di destinazione d'uso ai soli fini residenziali per le finalità sancite dalla presente legge.
9. Gli immobili dismessi devono essere ubicati a distanze minime tra loro, e rispettare il principio dell'equa distribuzione su tutto il territorio regionale.
10. In conformità al comma 1 e 2 del presente articolo, il recupero ad uso abitativo degli edifici individuati dai Comuni diventa proposta di variante dello strumento urbanistico sulla quale si pronuncia il Consiglio Comunale.
11. La Regione, con propri atti deliberativi:
 - a) Definisce mediante convenzione con la Proprietà le condizioni e la durata della messa a disposizione, fissando il vincolo di utilizzo sociale dello stesso per un tempo adeguato all'investimento effettuato;
 - b) Finanzia la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3 per quei Comuni che dispongono di patrimonio edilizio in disuso, finalizzandolo all'insediamento delle minoranze rom e predispone un apposito bando per la presentazione dei progetti da parte dei Comuni.



Art. 5
<<Requisiti del recupero abitativo.>>

1. La Giunta emana linee guida per il recupero degli edifici che deve avvenire secondo i criteri dell'essenzialità degli spazi.
2. Gli edifici di grandi dimensioni devono essere suddivisi in unità abitative monofamiliari.
3. Sono esclusi dagli interventi di cui al Titolo II della presente legge, tutti gli alloggi insistenti all'interno di condomini e i fabbricati aventi aree condominiali e/o spazi comuni di qualsiasi genere ad altri nuclei familiari effettivamente dimoranti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nella fase dell'organizzazione delle aree, da parte dei Comuni è promossa la partecipazione dei gruppi di rom destinatari degli interventi in collaborazione con le associazioni di volontariato.



Art. 6

<<Gestione delle aree di recupero abitativo.>>

1. Il Comune disciplina:
 - a) le condizioni per l'ammissione e per la permanenza nelle aree di recupero abitativo;
 - b) le modalità di utilizzo di tali aree con i servizi minimi previsti, nonché degli eventuali e ulteriori servizi comuni.
2. Il Comune regola ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un Comitato per la gestione dell'area medesima con la presenza dei rappresentanti dei Rom presenti e dei mediatori culturali, nonché dei rappresentanti della proprietà.
3. Il Comune e le ASL, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio sono ubicate le aree di recupero abitativo, provvedono ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari obbligatori, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, oltre a consentire l'inserimento scolastico dei minori.



TITOLO III

<<ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE>>

Art. 7

<<Condizione sociale delle minoranze rom.>>

1. La Regione, ai sensi della presente legge, disciplina l'inclusione delle minoranze rom, raccordandosi agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore, attraverso i seguenti assi prioritari:
 - a) Il diritto alla salute;
 - b) Il diritto all'istruzione;
 - c) Il diritto al lavoro.
2. Nell'implementazione delle politiche di cui al precedente comma, la Regione e i Comuni tutelano i minori e tengono conto dell'approccio di genere vigilando su qualsiasi forma di discriminazione tra uomini e donne.



Art. 8

<<Salute.>>

1. La Regione Campania promuove l'educazione alla salute e l'adozione di stili di vita sani, garantendo equità d'accesso alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie alle minoranze rom in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e in base alla loro specifica condizione giuridica.
2. L'assistenza sanitaria è fornita dalle ASL competenti per territorio che favoriscono anche l'accesso ai servizi vaccinali.
3. L'assistenza socio-sanitaria, in particolare nei confronti di donne, bambini, adolescenti, anziani e disabili, è fornita dai servizi sociali dei Comuni anche attraverso i consultori familiari con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.
4. L'ASL provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente. Ai Rom che non risultano iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all'art. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394.



Art. 9

<<Istruzione.>>

1. La Regione riconosce alle minoranze rom, in coerenza con la normativa vigente in materia, parità di accesso all'istruzione scolastica e universitaria e alla formazione professionale.
2. La Regione, in accordo con i Comuni, attraverso appositi programmi, organizza l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale indirizzati alle minoranze rom, in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale, promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative.
3. Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte delle minoranze rom, i Comuni:
 - a) favoriscono i processi di pre-scolarizzazione dei bambini, promuovendo l'accesso (le iscrizioni, la frequenza, i risultati) non discriminatorio alle scuole di ogni ordine e grado e contrastando l'abbandono scolastico dei minori nelle scuole primarie e secondarie;
 - b) verificano che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto;
 - c) rimuovono, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l'istituzione scolastica, gli ostacoli che impediscono la frequenza scolastica obbligatoria dei minori;
 - d) promuovono il confronto e la cooperazione tra istituzioni scolastiche e famiglie rom;
 - e) combattono le discriminazioni di genere favorendo il rientro in formazione dei minori e delle madri adolescenti, attraverso la regolare frequenza delle scuole dell'obbligo.



Art. 10
<<Lavoro.>>

1. La Regione in accordo con i Comuni:

- a) favorisce l'accesso al mercato del lavoro delle minoranze rom attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e l'incremento delle competenze professionali, fatte salve le esigenze occupazionali dei cittadini italiani;
- b) sostiene percorsi occupazionali anche tramite la costituzione di cooperative di lavoro;
- c) incoraggia l'avvio di forme di lavoro autonomo attraverso specifici dispositivi di formazione e lavoro;
- d) promuove idonei strumenti e modalità per la lotta al caporalato, allo sfruttamento degli individui e ad ogni forma di lavoro irregolare.



TITOLO IV

<<PROGRAMMAZIONE>>

Art. 11

<<Atti di programmazione>>

1. Gli atti della programmazione regionale individuano i Comuni nel cui territorio insistano campi da chiudere e determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
2. I Comuni che non ospitano campi rom alla data di entrata in vigore della presente legge, partecipano alle misure di sostegno di cui al precedente comma, a seguito di una specifica richiesta di manifestazione di interesse da parte della Regione Campania.
3. L'individuazione dei Comuni di accoglienza, con riferimento agli interventi di cui all'art. 4, costituisce, ove non già prevista, integrazione del Piano regionale territoriale con efficacia prescrittiva.



Art. 12

<<Indirizzi della programmazione>>

1. Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, per gli interventi di cui al Titolo II, sono privilegiati i progetti che prevedono:
 - a) l'utilizzo dei fondi comunitari;
 - b) la promozione di opportunità di formazione professionale e di occupazione nella realizzazione degli interventi;
 - c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli interventi, come l'autorecupero guidato.
2. Il ruolo di controllo e di valutazione dei risultati ottenuti sull'attuazione della presente legge è assegnato alla V Commissione Regionale Permanente, competente in materia di Sicurezza Sociale.
3. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge, le Amministrazioni competenti si raccordano con la Regione che si avvale altresì del contributo del Tavolo Tecnico regionale di cui al comma 4 del presente articolo.
4. E' istituito presso la Commissione Regionale competente un Tavolo Tecnico permanente presieduto dal Presidente della Commissione o da un suo delegato che svolga le seguenti funzioni:
 - a) stimi il patrimonio regionale edilizio in disuso;
 - b) censisca la popolazione rom insistente sul territorio regionale;
 - c) monitori l'implementazione della presente legge.



5. Il Tavolo ha funzioni consultive, di controllo e di monitoraggio delle azioni della Giunta. E' composto da un rappresentante dell'ANCI Campania, da esperti in materia di urbanistica, recupero ambientale, politiche sociali, salute, istruzione, sicurezza e avviamento al lavoro, indicati dai componenti della Commissione, nonché da un rappresentante delle comunità rom campane. Ai membri del Tavolo non spetta alcun compenso per le attività svolte.



TITOLO V

<<NORME FINALI>>

Art. 13

<<Norma finanziaria>>

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, che assommano a 2.000.000,00 €, si fa fronte incrementando il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-23 e, precisamente con:
 - € 1.500.000,00 sulla Missione 9, Programma 3, Titolo 1, per l'anno 2021, per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);
 - € 200.000,00 sulla Missione 8, Programma 3, Titolo 2 per ciascuna annualità del biennio 2022-2023, per le azioni di cui all'art. 4 comma 11, lett. b);
 - € 50.000,00 sulla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 per ciascuna annualità del biennio 2022-23 per le azioni di cui all'art. 9, comma 2.
2. Agli oneri derivanti di spesa connessi si provvede attraverso un decremento delle risorse presenti alla Missione 20 Programma 01, Titolo 01 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



Art. 14

<<Clausola valutativa>>

1. Con cadenza annuale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'art. 13 comma 2, la Giunta presenta al Tavolo Tecnico della Commissione Regionale, una relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge. Tale relazione deve contenere, in modo documentato, almeno:
 - a) il numero di campi smantellati e lo stato di attuazione degli interventi avviati per le aree di recupero abitativo di edifici;
 - b) l'entità e i criteri di ripartizione dei fondi previsti per l'attuazione della legge;
 - c) l'entità della domanda di unità abitative soddisfatta dall'offerta per i nuclei familiari rom nelle aree in cui è stato predisposto il recupero abitativo di edifici, suddivisa per distribuzione territoriale delle aree, al momento della presentazione della relazione;
 - d) le iniziative che sono state sostenute e attuate per la promozione dell'integrazione socio-lavorativa delle minoranze rom, la scolarizzazione e la formazione professionale degli adulti e la valorizzazione dei mestieri tradizionali;
 - e) i controlli attivati circa il rispetto di tutti gli aspetti della legge, compresa la vigilanza igienico-sanitaria e il rispetto degli obblighi vaccinali;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge;
 - g) la nota dettagliata dei costi complessivi diretti ed indiretti, sostenuti dai diversi Enti pubblici coinvolti nell'applicazione della presente legge.



Art. 15
<<Norme transitorie>>

1. Fino ad avvenuto superamento delle aree esistenti abitate dalle minoranze rom, ossia i campi, valgono le norme adottate dai Comuni che regolano tali spazi.